



ORIGINALE

NUMERO	DATA
118	19/09/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa al fine di individuare un partner con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione ex art.119 del T.U.EE:LL. per l'organizzazione di un evento di interesse collettivo e sportivo

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **12:00**, in modalità videoconferenza regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	DESSI' ANGELO	SINDACO	Si	
2.	MELONI BIANCAROSA	VICESINDACO	Si	
3.	SCANO REBECCA	ASSESSORE	Si	
4.	TOLU LUCA	ASSESSORE	Si	
5.	RUSSO UMBERTO	ASSESSORE	Si	
6.	CASCHILI ANDREA	ASSESSORE	Si	

Presiede il sig. **ANGELO DESSI'** nella sua qualità di SINDACO da remoto.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la Dott.ssa **MARCELLA TROPIA**, Segretario Comunale da remoto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Non Dovuto in ordine alla regolarità contabile.

Atto di indirizzo

Sarroch, 19/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- lo sport rappresenta uno degli assi strategici delle politiche comunali di questo mandato, a tal proposito tramite il Documento Unico di Programmazione, individuando lo sport come fenomeno che non riguarda solo la sfera del tempo libero e dell'intrattenimento, ma un fattore importante di inclusione sociale e territoriale, si ritiene necessaria la promozione della pratica sportiva;
- in tale ambito, l'Amministrazione Comunale opera in via diretta, ovvero, in attuazione del fine istituzionale di sviluppo del territorio di riferimento e del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, perseguendo la collaborazione e la cooperazione di altri soggetti pubblici e/o privati (enti, associazioni, istituzioni, fondazioni, ecc), anche al fine di sostenere la domanda turistico/culturale ed il conseguente indotto sull'economia cittadina;
- Il Comune di Sarroch, in attuazione dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 intende organizzare un evento di interesse per la collettività e di promozione del territorio e al fine di promuovere lo sport quale strumento di aggregazione, inclusione sociale e crescita culturale anche un evento sportivo di rilevanza cittadina, coinvolgendo le associazioni sportive locali.
- l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 consente la stipula di accordi di collaborazione;

CONSIDERATA la carenza di risorse interne, l'Amministrazione intende avvalersi dello strumento dell'accordo di collaborazione con soggetti privati non aventi scopo di lucro (associazioni sportive dilettantistiche, APS, ETS) per garantire la migliore riuscita dell'evento.

CONSIDERATO, altresì, che è necessario predisporre una manifestazione di interesse attraverso un bando pubblico al fine di selezionare un partner con cui stipulare un accordo di collaborazione per la realizzazione del suddetto evento;

TENUTO conto delle difficoltà nel provvedere all'organizzazione e gestione degli eventi con il personale comunale per mancanza delle necessarie risorse umane, logistiche e strumentali;

RITENUTO opportuno, quindi, al fine di dare spazio alle associazioni locali valorizzando le loro capacità ed esperienze individuando un'apposita forma di collaborazione, attraverso lo strumento dell'Accordo di Collaborazione di cui all'ex art.119 del T.U.EE.L. (D.lgs. 267/2000) con le Associazioni del territorio che senza scopo di lucro, *"abbiano fra i fini statutari i medesimi fini che l'amministrazione intende raggiungere con l'Evento programmato"*, in quanto strumento in grado di sviluppare le potenzialità dell'azione congiunta fra il Comune e il tessuto culturale cittadino, derivanti dalla integrazione e complementarietà di competenze, funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie;

DATO ATTO che la forma di collaborazione promossa con la presente deliberazione, tra questo Ente e le Associazioni del territorio che intenderanno aderirvi:

- è rivolta ad attuare attività riconducibili a finalità istituzionali dell'Ente; in particolare, nella specie, in coerenza con l'art. 14 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 21.05.2025, l'attività in oggetto risulta di diretto interesse della comunità amministrata;
- realizza idonea forma di esercizio mediato delle funzioni amministrative dell'Ente, in linea con il principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VALUTATO, altresì, rispondente all'interesse dell'Ente attivare tale forma di collaborazione con le Associazioni del territorio che senza scopo di lucro, *"abbiano fra i fini statutari i medesimi fini che l'amministrazione intende raggiungere con l'Evento programmato"*, dando atto, nell'interesse della comunità amministrata, del reciproco apporto delle parti all'iniziativa, in quanto, a fronte dei benefici economici indiretti che l'Ente concederà alle Associazioni interessate, le stesse renderanno disponibili, a titolo gratuito, ogni altra attività necessaria per la realizzazione delle

iniziative proposte (es. attività di volontari e soci, apporti economici propri o di altri sponsor privati e/o pubblici, disponibilità di attrezzature proprie funzionali allo svolgimento dell'evento, ecc.);

DATO ATTO:

- che, in via generale, la giurisprudenza contabile ha, da sempre, rilevato che nel vigente ordinamento non si ritrova alcuna disposizione che vieti all'Ente Locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;
- per consolidata giurisprudenza contabile è sempre ammissibile sostenere iniziative di valore istituzionale, in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, quarto comma, Cost. ossia "al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune", ben potendosi, quindi, attribuire beni e risorse, "anche se apparentemente a fondo perduto", se lo scopo finale si riflette sulla Comunità. Tale operazione finanziaria, infatti "non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione nn. 262/2012 e 146/2019; sez. contr. Piemonte, Deliberazione n. 214/2017);
- che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, la natura pubblica o privata del soggetto che riceve il contributo è indifferente se l'attribuzione è finalizzata al perseguimento dei fini dell'ente pubblico, che può ben fondarsi sulla coincidenza di interessi primari, quello pubblico e quello privato;
- che consolidati orientamenti giurisprudenziali ammettono, altresì, la erogazione di contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un'attività che viene ritenuta utile per i cittadini (T.A.R. Milano, Lombardia, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 330; idem Corte Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazioni nn. 226/2013, 348/2014 e 79/2015);

DATO ATTO, altresì, che la giurisprudenza contabile ritiene ammissibile a contribuzione, ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione del territorio, in quanto mirante a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata e perciò in quanto tale atta a perseguire l'interesse pubblico, stante che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 "*il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione concede alle Associazioni aderenti all'Accordo di Collaborazione l'utilizzo di spazi, impianti ed attrezzature (transenne, luci, ecc.) "*previa esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune che dall'uso possono derivare a persone o a cose*";
- per quanto più volte riaffermato da Corte Conti, della "*opportunità di disciplinare i rapporti tra Comune e soggetto beneficiario in un apposito atto convenzionale al fine di assicurare la corretta destinazione degli interventi agli scopi pubblici, prevedendo anche le modalità di verifica e recupero nel caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità preventivate*";

RITENUTO, quindi, per tutto quanto fin qui esposto, di approvare l'allegato schema di *Accordo di Collaborazione*, disciplinante i rapporti e le responsabilità in capo ad ognuna delle parti, da sottoscrivere tra questo Ente ed il legale rappresentante dell'Associazione che manifesterà interesse ad organizzare un evento sportivo che tenda a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e archeologico del nostro comune.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2025, esecutiva con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 21/05/2025 con la quale si è approvato il Regolamento che disciplina le modalità per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati (art. 12 della legge n.241 del 7 agosto 1990);

VISTO l'allegato schema di accordo di collaborazione che regolerà i rapporti tra il Comune di Sarroch e l'associazione che manifesterà l'interesse a partecipare (allegato n. 2);

VISTO l'articolo 14 del Regolamento per la concessione da parte del comune di sovvenzioni e contributi economici ad enti senza scopo di lucro approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 21/05/2025;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 48 sulle attribuzioni della Giunta;

Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Sport affinché proceda con la pubblicazione dell'avviso e con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art.119 così come anche previsto dall'art. 14 del regolamento per la concessione da parte del comune di sovvenzioni e contributi economici ad enti senza scopo di lucro approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 21/05/2025;

DI APPROVARE l'allegato schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art.119 del T.U.EE.LL.;

DI PREVEDERE, all'interno dell'accordo di collaborazione, i seguenti impegni a carico del Comune di Sarroch la concessione di un contributo economico a copertura del 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate sulla base del programma che verrà presentato e che sarà oggetto di valutazione da parte del competente servizio, fino ad un importo complessivo di € 7.000,00;

DI STABILIRE, nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'ex art.119 del T.U.EE.LL., di cui alla presente deliberazione, che:

- a) l'Associazione aderente sarà impegnata a realizzare le iniziative previste dall'accordo di collaborazione, rendendo, disponibile alla comunità, a titolo gratuito, ogni altra attività necessaria per la migliore riuscita delle stesse (es. attività di volontari e soci, apporti economici propri o di altri sponsor privati e/o pubblici, disponibilità di attrezzature proprie funzionali allo svolgimento dell'evento, ecc.).

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**II SINDACO
DESSÌ ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLA TROPIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)